




Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 27/03/2019

Prof.	Gaetano Manfredi	Rettore - Presidente	Presente
Rappresentanti degli Studenti:			
Sig.	Andrea Uriel De Siena		Presente
Sig.	Renato Onorato		Presente
Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:			
Prof.	Giuseppe Castaldo		Assente G.
Prof.	Alessandro Fioretti		Presente
Prof.	Pasqualino Maddalena		Presente
Prof.	Riccardo Martina		Presente
Prof.	Giovanni Miano		Presente
Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:			
Prof.ssa	Ornella Montanari		Presente
Dott.ssa	Paola Verdinelli		Presente
Dott.	Francesco Bello	Direttore Generale - Segretario	Presente

**AFFARI GENERALI**
RIP. AFFARI GENERALI

OMISSIS

8) CONSORZI, CENTRI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Deliberazione n. 140 del 27/03/2019

Proposta di costituzione "Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero - Fondazione di Partecipazione".

L'Ufficio Affari Generali ha predisposto la seguente relazione:

“L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l’Università di Napoli “Parthenope”, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Università di Napoli “Federico II” e “L’Orientale”, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, la Fondazione Dohrn e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale hanno proposto la costituzione di una Fondazione denominata “Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero” che

rappresenta l'evoluzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2015 e fondato sull'aggregazione e l'organizzazione delle specifiche capacità e risorse di eccellenza proprie degli organismi aderenti, per lo svolgimento di funzioni collegate alla tutela del territorio, della salute pubblica e dell'ambiente marino-costiero.

In considerazione degli scopi perseguiti e della natura degli interessi coinvolti, si è proceduto ad individuare, tra le alternative prospettate dalla normativa, la forma di fondazione di partecipazione.

Tale forma è organizzata in modo da garantire la partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti e da una formazione progressiva del patrimonio, diversamente dal modello tradizionale della Fondazione, per cui la dotazione patrimoniale iniziale è aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti diversi dai fondatori. Con tale assetto si consente un controllo costante sull'attività della persona giuridica e sulla corretta finalizzazione delle risorse impiegate al perseguimento dello scopo istituzionale dell'ente.

Tanto premesso si passa ad evidenziare le principali disposizioni dello statuto, rinviando all'allegato per il testo integrale.

La Fondazione avrà sede legale in Napoli alla Via Petrarca n. 80.

In sintesi, quale **scopo istituzionale** (art. 2) ha quello di svolgere *“funzioni collegate alla tutela del territorio, della salute pubblica e dell'ambiente marino-costiero, fondato sull'aggregazione ed organizzazione delle specifiche capacità e risorse d'eccellenza di ogni singolo attore, sulla precipua valorizzazione delle rispettive risorse informative, tecnologiche ed umane e sull'attivazione di procedure di federazione ed interazione, attraverso, tra le altre:*

- *La messa a sistema delle rispettive conoscenze e capacità d'eccellenza;*
- *La condivisione dei flussi informativi e dei dati posseduti;*
- *L'attuazione di un sistema di osservazione che miri a raccogliere dati ed informazioni necessarie a verificare l'attuale stato ambientale dei territori, mettendo a fuoco le maggiori criticità, e a monitorare l'evoluzione;*
- *La definizione di una strategia comune di indirizzo da attuare, che possa assumere anche natura propositiva nei confronti di enti ed istituzioni, anche al fine di contribuire alla eliminazione delle criticità che mettono a rischio l'ambiente e la salute umana, la sicurezza alimentare, con particolare riferimento ai prodotti ittici, ed intralciano lo sviluppo socio-economico del territorio;*
- *La messa a disposizione delle competenze nei confronti delle Istituzioni del territorio regionale, al fine di contribuire al miglioramento del litorale costiero...”*.

Al fine di agevolare il raggiungimento dei suoi scopi, si consente alla Fondazione lo svolgimento di Attività strumentali, accessorie e connesse (art. 3), tra cui:

- “a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;*
- b. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;*
- c. Instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale, regionale, nazionale e comunitario;*
- d. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,*

- concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;*
- e. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti...;*
 - f. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;*
 - g. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione in rete;*
 - h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali”.*

L'attività della Fondazione è rimessa alla **vigilanza** della Prefettura competente, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e s.m.i. (art. 5).

L'Articolo 6 - Patrimonio dispone che

“1. Il Patrimonio della Fondazione, altresì fondo di dotazione o fondo patrimoniale di garanzia, è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro, che costituiscono il fondo di dotazione, e dai conferimenti di beni materiali, mobili ed immobili, e immateriali, diritti e utilità che saranno acquisiti al patrimonio stesso in atti successivi, previa approvazione dell'Assemblea.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:

- a. eredità, donazioni e legati;*
 - b. beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;*
 - c. contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, con espressa destinazione a patrimonio;*
 - d. contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali con espressa destinazione a patrimonio;*
 - e. parte di rendite o ricavi non utilizzata che, con deliberazione dell'Assemblea, può essere utilizzata ad incremento del patrimonio;*
 - f. tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.*
- 3. la Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri.*
- 4. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Sostenitori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.*
- 5. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.*
- 6. la Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statuarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati, entro 2 anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.*

7. *La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri, secondo modalità stabilite da eventuale specifico regolamento approvato dall'Assemblea, nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa".*

Nell'**art.7**, relativo al **Fondo di gestione** viene disposto che "1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a. *dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;*
- b. *da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;*
- c. *da eventuali somme versate dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione, previa specifica deliberazione degli organi di vertice dei fondatori;*
- d. *da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;*
- e. *dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, Sostenitori e Partecipanti;*
- f. *dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.*

2. *I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi."*

Con riguardo all'**Esercizio finanziario e bilanci**, l'art. 8 impone al Direttore precisi oneri di redazione del bilancio, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2423, ss. c.c. e dispone, in particolare, che "1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. *Il Bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.*

3. *Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.*

4. *Il Direttore predisporre il programma di attività triennale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, con corredo ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dall'Assemblea. Ciascuna relazione da sottoporre all'Assemblea per il tramite del Consiglio Direttivo, deve essere, redatta secondo i criteri e gli indirizzi condivisi.*

5. *Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.*

6. *Entro, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati al Consiglio Direttivo, affinché questo esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora il Consiglio Direttivo non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio viene trasmesso all'Assemblea.*

7. *Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai Sostenitori, ai Partecipanti ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni*

dall'approvazione, accompagnati dalla relazione dell'Assemblea sull'andamento della gestione sociale.

8. la Fondazione è tenuta ad espletare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo di vigilanza.

9. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante Legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza all'Assemblea".

L'art. 10 - Responsabilità patrimoniale – dispone che "1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.

2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

4. La Fondazione, in quanto dotata di personalità giuridica, gode di autonomia patrimoniale piena, pertanto il suo patrimonio resta distinto dal patrimonio dei Fondatori.

5. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nella Fondazione".

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori; Sostenitori; Partecipanti e Partecipanti Istituzionali (art.11 dello statuto).

Sono ritenuti Fondatori originari (art. 12 dello statuto, comma 1), i primi aderenti, come riportati all'inizio della presente Relazione. Possono divenire **Sostenitori (art. 12, comma 2)** "nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscono al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.

3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione medesima di un apporto iniziale minimo annuale da versarsi per almeno un triennio e definito dall'Assemblea".

Partecipanti o Partecipanti Istituzionali possono essere "persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti in denaro, su base di regola pluriennale nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea, oppure mediante prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni.

2. I Partecipanti potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione o singoli progetti specifici.

3. L'Assemblea potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione" (art. 13).

Inoltre, compete all'Assemblea "l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Sostenitori, dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali. (...).

3. *Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio o al Fondo di gestione della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.*

4. *La perdita della qualità di Sostenitore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate". (art. 14).*

La Fondazione, al suo interno, si compone dei seguenti **Organi (art. 16)**: il Presidente della Fondazione; il Consiglio Direttivo; l'Assemblea dei Fondatori; il Comitato Tecnico-Scientifico; il Direttore; il Collegio sindacale. L'art. 16, comma 10, prevede, fra l'altro, che: *"Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di componente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi essi debbono operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi."*

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, è membro del Consiglio Direttivo ed è il rappresentante legale della Fondazione (art. 17), resta in carica per due anni, coincidenti con la durata del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile, consecutivamente, per una sola volta.

Al **Consiglio Direttivo (art. 18)**, composto da 3 membri, incluso il Presidente, invece, è affidata *"la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale"*. Le cariche di Presidente della Fondazione e di membro del Consiglio Direttivo sono a carattere onorifico e operano a titolo gratuito. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni ma non possono essere confermati consecutivamente.

L'Assemblea dei Fondatori (art. 21) *"è costituita dalla totalità dei Fondatori e si riunisce almeno quattro volte l'anno. La durata della carica in seno all'Assemblea è determinata da ciascun Fondatore, a meno di dimissioni, revoca, decadenza o altro"*. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo, approva le linee generali dell'attività della Fondazione, i relativi obiettivi e programmi; stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria dell'ente e approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le apposite relazioni, come proposti dal Consiglio Direttivo; approva le modifiche di Statuto e delibera in merito alle nuove adesioni o all'esclusione dei Sostenitori. In particolare *"Per le deliberazioni concernenti le precedenti lettere e) approvazione di modifiche di Atto Costitutivo e Statuto, n) delibera in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, è richiesto il voto unanime di tutti gli aventi diritto al voto. Se dopo tre votazioni non si raggiunge l'unanimità si procederà per un massimo di due volte a maggioranza assoluta. Se non si sarà raggiunta la maggioranza assoluta, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, sarà valutato come prevalente (o doppio).*

3. *Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto" (art. 22, comma 2).*

L'Assemblea, inoltre, delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili e ad incrementi del patrimonio mediante rendite o ricavi.

Il Comitato Tecnico-Scientifico (art. 23) è composto da *"membri scelti tra personalità interne ed esterne agli Enti Fondatori che siano connotate da riconosciuto ed elevato livello di professionalità ed esperienza negli ambiti culturali, scientifici e sociali di interesse della Fondazione. Il Presidente ed i restanti componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, nel numero massimo di 15 membri in toto, sono designati dall'Assemblea, su proposta di uno o più componenti di quest'ultima e ad esito di approvazione a maggioranza assoluta dei presenti. (...) Pianifica e programma tutte le attività tecnico-scientifiche di competenza della Fondazione, in linea con gli obiettivi deliberati*

dall'Assemblea per il conseguimento dello scopo della Fondazione; b. coordina tutte le attività tecnico-scientifiche relative ai progetti realizzati dalla Fondazione; c. esprime parere non vincolante e formula proposte in ordine alla programmazione delle attività tecnico-scientifiche; d. svolge, su richiesta del Presidente della Fondazione o del Consiglio Direttivo, attività consultiva istruttoria su argomenti di carattere scientifico. (...)".

Carica eventuale prevista dallo Statuto è anche quella del **Direttore (art. 24)**, nominato dall'Assemblea, ove *"la gestione amministrativa delle attività della Fondazione lo richieda e gli introiti di gestione consentano le necessarie coperture finanziarie (...)"*. La carica viene ricoperta a seguito di selezione per titoli e colloquio, previa pubblicazione del bando sui siti istituzionali dei Fondatori che fissi la durata e il tipo di incarico, oltre ad eventuali incompatibilità. Il Direttore, ove nominato, sovrintende alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione e ne è responsabile; presenta all'Assemblea proposte dei programmi di attività, dei bilanci

preventivi annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del Bilancio consuntivo, con le apposite relazioni; attua le politiche deliberate dall'Assemblea e assume la direzione e la gestione del personale della Fondazione, stabilendo tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro. In caso di mancata nomina del Direttore, o di assenza o impedimento temporaneo dello stesso, le funzioni del Direttore sono attribuite istituzionalmente al Presidente della Fondazione.

La funzione di revisione e di controllo contabile della Fondazione spetta, infine, al **Collegio Sindacale (art. 25)** che può essere ricoperto da un organo monocratico ovvero da un collegio composto da tre membri effettivi ed uno supplente.

L'**art. 28** dello Statuto (**Scioglimento**) stabilisce che *"1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto secondo le indicazioni dall'Assemblea dei Fondatori ad attività o Enti, con finalità analoghe a quelle della Fondazione.*

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti".

Sono previsti anche l'**esclusione e il recesso** dalla Fondazione (**artt.29-30**). In particolare *"1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Fondatori, ai Sostenitori, ai Partecipanti e ai Partecipanti Istituzionali è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 2473 del codice civile.*

2. In particolare, i Fondatori, i Sostenitori, i Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, che per i Fondatori, i Sostenitori e i Partecipanti Istituzionali fin dalla nascita della Fondazione è inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno sei mesi prima dalla scadenza di tale periodo.

3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.

4. In particolare, i Fondatori, i Sostenitori o i Partecipanti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo.

5. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo".

Sull'esclusione dei Sostenitori, invece, "L'Assemblea, anche su proposta del Presidente decide con maggioranza di due terzi dei membri", mentre deciderà "con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa: a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima; c. inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e. apertura di procedure di liquidazione;
- f. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali".

Con **norma transitoria** (art.32) viene stabilito che "1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata dal Fondatore originario in sede di atto costitutivo.

2. Il primo Presidente della Fondazione è indicato in sede di atto costitutivo. Gli altri componenti saranno nominati entro 60 giorni dall'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica. Il Consiglio Direttivo potrà comunque ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti designati quali Fondatori e Sostenitori, se presenti."

Si precisa che la versione dello Statuto esaminata è quella inoltrata con mail del 13 febbraio (registrata con prot. n. 16214 del 15/02/2019) che riporta a seguito di specifica richiesta in tal senso l'integrazione all'art 29 in merito alla previsione del recesso anche per i soci fondatori che nella versione, precedentemente trasmessa e allegata alla delibera del 23 aprile 2018 (verbale n. 3), e pervenuta con EO/2018/548, del Consiglio di Dipartimento, non era previsto.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, con la citata delibera, ha approvato la proposta di adesione alla Fondazione di partecipazione in parola, assumendo l'onere pari ad € 7.000, come quota conferita dai soci Fondatori al fondo di dotazione iniziale calcolato in € 63.000.000, specificando, fra l'altro, che si approva "l'impegno economico pari ad € 7.000 a valere sui fondi del Dipartimento e precisamente sulle quote pari al 5% prelevate dai progetti di Ricerca". A tale riguardo si sottolinea che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c), il Fondo di gestione è altresì costituito da "eventuali somme versate dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione, previa specifica deliberazione degli organi di vertice dei fondatori". Pertanto, in tale ipotesi la specifica delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo verrà assunta previa apposita delibera del Dipartimento di assunzione a proprio carico dell'eventuale onere destinato al fondo di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato:

- ad autorizzare la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della Fondazione "Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero - Fondazione di Partecipazione", con una quota di partecipazione di € 7.000,00, il cui onere sarà a carico del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, unitamente agli eventuali contributi di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) dello Statuto;
- ad approvare l'allegato testo di Statuto della predetta Fondazione."

Il Consiglio di Amministrazione,

- ✔ **letta** la relazione sopra trascritta;
- ✔ **preso atto** di quanto nella stessa analiticamente riferito;
- ✔ **considerato** quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni Animali nell'adunanza del 23/04/2018 – Verbale n. 3 e successivamente integrato con email del 13 febbraio 2019 (registrata con prot. n. 16214 del 15/02/2019) in merito alla versione aggiornata dello Statuto;
- ✔ **vista** la delibera del Senato Accademico n. 51 in data odierna;

d e l i b e r a

- ❖ di **AUTORIZZARE** la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della Fondazione "Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero - Fondazione di Partecipazione";
- ❖ di **FAR GRAVARE** la quota pari ad € 7.000,00, conferita dai soci Fondatori al fondo di dotazione iniziale, sul Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, unitamente agli eventuali contributi di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), dello Statuto della Fondazione;
- ❖ di **APPROVARE** l'allegato testo di Statuto;
- ❖ di **CONFERIRE** al Rettore tutti i poteri inerenti e conseguenti alla presente deliberazione, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti.

OMISSIS


Il Segretario
Francesco BELLO

Il Presidente
Gaetano MANFREDI

**Il presente estratto è conforme all'originale
depositato presso l'Ufficio Organi Collegiali**

IL CAPO UFFICIO

Dott.ssa Carmela BALZANO



UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
Allegato alla delibera
n. 110 del 27.3.2019
Il Direttore Generale
(Dot. Francesco BELLO)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO REGIONALE DI VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI
allegato al EG/2018/0082687/00520082018
Firmatari: BALZANO Emma

“Fondazione di partecipazione OSSERVATORIO DEL MARE E DEL LITORALE COSTIERO”

Statuto



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss. e 1332 del codice civile, la “Fondazione di partecipazione OSSERVATORIO DEL MARE E DEL LITORALE COSTIERO”, in forma abbreviata “FONDAZIONE OSSERVATORIO DEL MARE”, per brevità in seguito richiamata come “Fondazione”.
2. La Fondazione nasce quale evoluzione del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2015, fondato sull’aggregazione ed organizzazione delle specifiche capacità e risorse d’eccellenza proprie degli organismi aderenti, per le finalità qui integralmente assorbite e riportate nel successivo art. 2.
3. La Fondazione è costituita con il concorso dei Fondatori, dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali.
4. La Fondazione, che svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, ha sede in Napoli, all’indirizzo risultante dall’correcta iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche, negli Uffici messi a disposizione dall’Università degli Studi Parthenope, presso Villa Doria d’Angri, in Napoli, alla Via Petrarca 80, ed ha scadenza il 31 dicembre 2030, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato o, entro un anno antecedente alla scadenza, ne venga deliberata la continuazione.
5. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
6. Il Presidente della Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme di legge, alla Prefettura UTG di competenza.
7. La Fondazione ha diritto esclusivo all’utilizzazione del suo nome, dell’eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l’uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell’ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art. 2 - Scopo Istituzionale

1. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto con tutto il territorio nazionale, sono costituite dallo svolgimento di funzioni collegate alla tutela del territorio, della salute pubblica, e dell’ambiente marino-costiero, fondato sull’aggregazione ed organizzazione delle specifiche capacità e risorse d’eccellenza di ogni singolo attore, sulla precipua valorizzazione delle rispettive risorse informative, tecnologiche ed umane e sull’attivazione di procedure di federazione ed interazione, attraverso, tra le altre:

- la messa a sistema delle rispettive conoscenze e capacità d'eccellenza;
 - la condivisione dei flussi informativi e dei dati posseduti;
 - l'attuazione di un sistema di osservazione che miri a raccogliere dati ed informazioni necessarie a verificare l'attuale stato ambientale dei territori, mettendo a fuoco le maggiori criticità, e a monitorarne l'evoluzione;
 - la definizione di una strategia comune di indirizzo da attuare, che possa assumere anche natura propositiva nei confronti di enti ed istituzioni, anche al fine di contribuire alla eliminazione delle criticità che mettono a rischio l'ambiente e la salute umana, la sicurezza alimentare, con particolare riferimento ai prodotti ittici, ed intralciano lo sviluppo socio-economico del territorio;
 - la messa a disposizione delle competenze nei confronti delle Istituzioni del territorio regionale, al fine di contribuire al miglioramento del litorale costiero;
2. Le politiche di tutela del territorio e dell'ambiente marino-costiero perseguite dalla Fondazione sono volte a garantire una gestione e valutazione condivisa, unitaria e permanente delle informazioni raccolte, includendo una loro finale diffusione a tutti i livelli di utenza, ivi incluso il decisore politico, per poterne supportare, in chiave proattiva, i processi valutativi e decisionali posti alla base delle relative azioni e funzioni pianificatorie e secondo le seguenti linee di azione programmatiche:
- studio/realizzazione di un modello operativo finalizzato alla mitigazione delle fonti di rischio e del loro impatto sulle risorse naturalistiche, ambientali, alimentari ed antropiche del litorale e allo sviluppo delle sue potenzialità;
 - monitoraggio, inteso come insieme delle attività di misura sistematiche e continuative dei parametri ambientali, biologici e sanitari che possano essere utilizzati come indicatori di stato del sistema e controllo degli effetti di azioni idonee a preservare l'equilibrio dell'ecosistema del litorale, anche quale azione di prevenzione di effetti nocivi sulla salute umana;
 - gestione condivisa ed unitaria delle azioni di programmazione, captazione ed analisi congiunta delle informazioni ambientali, agroforestali e di sicurezza sanitaria del territorio e del mare, di volta in volta acquisite nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle azioni concordate nell'ambito di tale accordo, e dei piani relativi alla diffusione delle informazioni, divulgazione e formazione, includendo infine una loro trasmissione trasparente a tutti i livelli di utenza;
 - attuazione ed elaborazione di comuni e condivise metodologie di analisi, in grado di percepire e controllare tutte le possibili variazioni, trasformazioni o "manomissioni" del territorio e delle risorse naturali, analizzandone geograficamente gli effetti o le possibili relazioni, a scala regionale e locale, nell'ottica di un vero e proprio "Piano Regolatore Ambientale";

- supporto di carattere tecnico-scientifico per l'orientamento delle strategie di governo, l'elaborazione degli atti di pianificazione del territorio, degli Enti competenti, attraverso attività di analisi, studio, monitoraggio dell'ecosistema marino-costiero al fine, anche, di tutelare la salute pubblica e preservare le risorse naturali, con particolare attenzione alla flora e fauna marina;
- attività di sensibilizzazione degli attori operanti sul territorio (cittadini, imprese, altre istituzioni, etc.) verso i principi ed i comportamenti per uno sviluppo sostenibile, nonché di divulgazione per la promozione di una cultura ambientale;
- attività formativa finalizzata alla creazione di figure/competenze specializzate nell'ambito dei processi di valutazione dello stato dell'ambiente;

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi - genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
 - b. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;
 - c. Instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale, regionale, nazionale e comunitario;
 - d. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
 - f. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- g. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione in rete;
- h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Funzioni

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate ai precedenti articoli e delle altre attività deliberate nelle sedi competenti, avvalendosi essenzialmente degli organici e dei volontari di Sostenitori e Partecipanti, delle risorse conferite da questi o da terzi, oltreché dai Fondatori originari.
2. Per i fini sopraindicati la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti, società ed associazioni, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.
3. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 e del Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 5 – Vigilanza

1. La Vigilanza sull'attività della Fondazione è rimessa alla Prefettura competente, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e s.m.i..

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, altresì fondo di dotazione o fondo patrimoniale di garanzia, è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro, che costituiscono il fondo di dotazione, e dai conferimenti di beni materiali, mobili ed immobili, e immateriali, diritti e utilità che saranno acquisiti al patrimonio stesso in atti successivi, previa approvazione dell'Assemblea.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a. eredità, donazioni e legati;
 - b. beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c. contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a patrimonio;

- d. contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a patrimonio;
 - e. parte di rendite o ricavi non utilizzata che, con deliberazione dell'Assemblea, può essere utilizzata ad incremento del patrimonio;
 - f. tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.
3. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri.
 4. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Sostenitori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.
 5. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.
 6. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati, entro 2 anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
 7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri, secondo modalità stabilite da eventuale specifico regolamento approvato dall'Assemblea, nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Art. 7 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
 - c. da eventuali somme versate dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione, previa specifica deliberazione degli organi di vertice dei fondatori;

- d. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
 - e. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, Sostenitori e Partecipanti;
 - f. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
4. Il Direttore predispone il programma di attività triennale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, con corredo ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dall'Assemblea. Ciascuna relazione da sottoporre all'Assemblea per il tramite del Consiglio Direttivo, deve essere, redatta secondo i criteri e gli indirizzi condivisi.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
6. Entro, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati al Consiglio Direttivo, affinché questo esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora il Consiglio Direttivo non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio viene trasmesso all'Assemblea.
7. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai Sostenitori, ai Partecipanti ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione dell'Assemblea sull'andamento della gestione sociale.



8. la Fondazione è tenuta ad espletare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo di vigilanza.
9. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante Legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza all'Assemblea.

Art. 9 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 - Responsabilità patrimoniale

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.
2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
4. La Fondazione, in quanto dotata di personalità giuridica, gode di autonomia patrimoniale piena, pertanto il suo patrimonio resta distinto dal patrimonio dei Fondatori.
5. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nella Fondazione.

Art. 11 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a. Fondatori;
 - b. Sostenitori;
 - c. Partecipanti;
 - d. Partecipanti istituzionali.

Art. 12 - Fondatori e Sostenitori

1. Sono Fondatori originari della Fondazione:

- l'ENEA, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
 - l'Università degli studi di Napoli "Parthenope";
 - l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
 - il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - l'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
 - l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
 - l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
 - la Fondazione Dohrn;
 - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
2. Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscono al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.
3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione medesima di un apporto iniziale minimo annuale da versarsi per almeno un triennio e definito dall'Assemblea.

Art. 13 — Partecipanti e Partecipanti Istituzionali

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti e di Partecipanti Istituzionali le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti in denaro, su base di regola pluriennale nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea, oppure mediante prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni.
2. I Partecipanti potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione o singoli progetti specifici.
3. L'Assemblea potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

4. La qualifica di Partecipanti e di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.
5. È Partecipante Istituzionale fin dalla costituzione della Fondazione la Direzione Marittima della Campania, in virtù della continuazione delle attività già espletate nell'ambito del Protocollo d'Intesa, con finalità di supporto e primario riferimento istituzionale per le materie di comune interesse, rivestendo un ruolo consultivo e di collaborazione su singoli progetti per i quali potrà essere previamente valutato e concordato l'utilizzo di proprie risorse strumentali, limitatamente ad autoveicoli, mezzi nautici, locali (aula didattica, sala conferenze). E' esclusa per la Direzione marittima la dazione di qualsiasi contributo di natura economico-finanziaria nonché la partecipazione, con proprio personale, agli organi della fondazione del cui operato verso terzi non potrà essere chiamata a rispondere, restandone manlevata, in sede civile od amministrativa. La durata della partecipazione della Direzione Marittima della Campania coincide con la durata della Fondazione, salvo esercizio del diritto di recesso, come nel seguito regolato. Il rappresentante della Direzione Marittima partecipa alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.
6. È partecipante istituzionale fin dalla costituzione della Fondazione l'Agenzia Regionale di protezione Ambientale (ARPAC), in virtù della continuazione delle attività già espletate nell'ambito del Protocollo d'Intesa, con finalità di supporto e primario riferimento istituzionale per le materie di comune interesse, rivestendo un ruolo consultivo e di collaborazione su singoli progetti per i quali potrà essere previamente valutato e concordato l'utilizzo di proprie risorse strumentali, limitatamente a mezzi nautici e laboratori di analisi. E' esclusa, la dazione di qualsiasi contributo di natura economico-finanziaria nonché la partecipazione, con proprio personale, agli organi della fondazione del cui operato verso terzi non potrà essere chiamata a rispondere, restandone manlevata, in sede civile od amministrativa. La durata della partecipazione dell' ARPAC coincide con la durata della Fondazione, salvo esercizio del diritto di recesso, come nel seguito regolato. Il rappresentante dell'ARPAC partecipa alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.
7. L'Assemblea delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Art. 14 - Adesione alla Fondazione

1. Compete all'Assemblea l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Sostenitori, dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali. Compete al Consiglio Direttivo la tenuta del libro dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali.



2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.
3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio o al Fondo di gestione della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.
4. La perdita della qualità di Sostenitore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 15 - Prerogative di Sostenitori, Partecipanti e Partecipanti Istituzionali

1. Sostenitori, Partecipanti e Partecipanti Istituzionali possono, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti o dal Consiglio Direttivo e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti.

Art. 16 — Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Presidente della Fondazione;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. l'Assemblea dei Fondatori, in sintesi Assemblea;
 - d. il Comitato Tecnico-Scientifico, in acronimo CTS;
 - e. il Direttore;
 - f. il Collegio sindacale.
2. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.
3. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione. Il Presidente della Fondazione e i componenti il Consiglio Direttivo, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a. perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b. situazioni di inconferibilità ed incompatibilità, come attualmente indicate al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo



- pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", laddove applicabili e altra normativa vigente in materia;
- c. mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
 - d. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo;
 - e. gravi motivi che determinano l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
4. Il Presidente della Fondazione, i componenti il Consiglio Direttivo ed i membri dell'Assemblea sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
 5. La decadenza è dichiarata dall'organo di cui fa parte il membro interessato non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo membro/componente.
 6. La decadenza sarà pronunciata dall'organo di cui fa parte il membro interessato, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.
 7. Oltre alle cause di decadenza ed esclusione sopra indicate costituiscono cause di cessazione della carica di Presidente della Fondazione e di membro del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea la morte e le dimissioni.
 8. In ogni caso di cessazione dalla carica, l'organo deputato, come nel seguito dettagliato, dovrà provvedere alla nomina di un sostituto entro 30 (trenta) giorni. Il sostituto così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo che lo ha nominato.
 9. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle, dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
 10. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi

compiti le cariche di componente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi essi debbono operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.

11. Per le attività organizzative ed il funzionamento della Fondazione potrà essere istituita una Segreteria Tecnico-Scientifica, i cui membri, individuati tra il personale in organico ai soci fondatori e previo benestare di questi ultimi, saranno scelti dall'Assemblea, su proposta del Presidente della Fondazione, in accordo con l'ente di appartenenza.

Art. – 17 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, è nominato dall'Assemblea, fatta eccezione per la prima nomina, che avviene nell'Atto Costitutivo.
2. Il Presidente della Fondazione ha, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a. nomina il Vice-Presidente;
 - b. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
 - c. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
 - d. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - e. può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, ne svolge i compiti;
 - f. cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g. sottopone al Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
 - h. su mandato dell'Assemblea e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.
3. La durata della carica del Presidente della Fondazione coincide con la durata del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Fondazione può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
4. In caso di assenza, cessazione dal mandato prima della scadenza, o impedimento di qualsiasi natura del Presidente della Fondazione, egli è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o

l'impedimento del Presidente della Fondazione ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Fondatori.
3. Le cariche di Presidente della Fondazione e di membro del Consiglio Direttivo sono a carattere onorifico in quanto operano a titolo gratuito.
4. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.
5. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due anni e non possono essere confermati consecutivamente. Tre mesi prima della scadenza il Presidente della Fondazione inoltrerà all'Assemblea dei Fondatori formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.
6. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente della Fondazione ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea dei Fondatori.
7. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.
8. I componenti del Consiglio Direttivo durante il mandato possono essere sempre revocati e sostituiti dall'Ente che li ha nominati. L'atto di revoca decorre dal momento della notifica al Presidente dell'Assemblea o nel caso di revoca del Presidente la decorrenza si avrà dal momento della notifica dell'atto di revoca al Vicepresidente.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
 - a. Attuare le strategie e le politiche della Fondazione in linea con gli obiettivi ed i programmi formulati dall'Assemblea, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni previsti nel presente Statuto;
 - b. attuare gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione deliberati dall'Assemblea, redigendo, su proposta del Direttore, il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'art. 9;
 - c. proporre Regolamenti ed eventuali modifiche degli stessi;

- d. tenere il registro dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali;
 - e. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto, ed esercitare ogni potere concernente l'amministrazione che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.
2. Tutte le azioni intraprese dal Consiglio Direttivo non potranno in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito l'Assemblea.

Art. 20 - Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione almeno quattro volte all'anno e di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno uno dei membri, mediante pec, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina. Eventuali convocazioni inviate con anticipo inferiore ai sette giorni avranno validità solo previa accettazione della totalità dei membri convocati. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. È possibile procedere fino a tre votazioni sullo stesso argomento e, nel caso in cui alla terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza dei presenti il voto del Presidente del Consiglio Direttivo, o di chi ne fa le veci, sarà valutato come prevalente (o doppio).
5. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
6. Estratto del verbale deve essere trasmesso all'Assemblea e a ciascun componente del Consiglio Direttivo entro un mese dall'adunanza.
7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche Funzionari della Fondazione, ovvero esperti esterni, su invito del Presidente del Consiglio Direttivo.
8. I componenti il Consiglio Direttivo che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.

9. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti della delega.
10. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, il suo Vice.

Art. 21 - Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è costituita dalla totalità dei Fondatori e si riunisce almeno quattro volte l'anno. La durata della carica in seno all'Assemblea è determinata da ciascun Fondatore, a meno di dimissioni, revoca, decadenza o altro.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata a.r. o pec, o altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso altro mezzo, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data della riunione.
4. Il Presidente della Fondazione è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Fondatori o uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri, a meno che essa non debba deliberare su questioni per le quali è prevista una maggioranza qualificata, nel qual caso si considererà validamente costituita solo se è possibile garantire la maggioranza diversamente stabilita. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea, sulle questioni ordinarie, delibera a maggioranza semplice dei presenti.
6. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione dell'Assemblea sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
7. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea stessa e dal Segretario verbalizzante.
8. Estratto del verbale deve essere trasmesso a ciascun componente dell'Assemblea entro un mese dall'adunanza.
9. I membri del Consiglio Direttivo possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

10. Nel caso di cessazione della carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente della Fondazione invita il relativo Ente alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art. 22 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Fondatori

1. Spettano all'Assemblea le seguenti attribuzioni:
 - a. nominare il Presidente dell'Assemblea, nonché del Consiglio Direttivo;
 - b. nominare i membri del Consiglio Direttivo;
 - c. approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 2, 3 e 4, demandandone al Consiglio Direttivo l'attuazione gestionale;
 - d. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'art. 9, proposti dal Consiglio Direttivo;
 - e. approvare le modifiche di Atto Costitutivo e Statuto, secondo quanto indicato al successivo punto 2.;
 - f. deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione, nominando - secondo le procedure previste in apposito Regolamento - i Sostenitori, i Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali;
 - g. delibera in merito alle esclusioni dei Sostenitori, secondo quanto indicato all'art. 30 del presente Statuto;
 - h. designa il Presidente ed i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta di uno o più membri dell'Assemblea stessa;
 - i. approvare e modificare i Regolamenti, anche su proposta del Consiglio Direttivo e del Direttore;
 - j. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - k. deliberare in ordine ad incrementi del patrimonio con l'utilizzo di parte di rendite o ricavi;
 - l. deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Sostenitori;
 - m. istituire eventuali gruppi di lavoro, tavoli tematici, comitati e/o commissioni scientifiche, e i relativi responsabili anche su proposta del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico;

- n. deliberare in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti e secondo quanto indicato al successivo punto 2.;
 - o. nominare l'eventuale Direttore, con le modalità previste all'art. 24;
 - p. dare indicazioni al Consiglio Direttivo in ordine ad ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto, e ad ogni potere concernente l'amministrazione che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.
 - q. Deliberare in ordine ad ogni altro aspetto indicato nel presente Statuto.
2. Per le deliberazioni concernenti le precedenti lettere e) approvazione di modifiche di Atto Costitutivo e Statuto, n) delibera in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, è richiesto il voto unanime di tutti gli aventi diritto al voto. Se dopo tre votazioni non si raggiunge l'unanimità si procederà per un massimo di due volte a maggioranza assoluta. Se non si sarà raggiunta la maggioranza assoluta, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, sarà valutato come prevalente (o doppio).
 3. Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
 4. I rappresentanti della Direzione Marittima e dell'ARPAC partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto e non concorrono pertanto al computo per la validità di costituzione dell'Assemblea stessa né per la qualificazione delle maggioranze previste.
 5. Il Direttore e il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico partecipano alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 23 - Il Comitato Tecnico-Scientifico o CTS

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da membri scelti tra personalità interne ed esterne agli Enti Fondatori che siano connotate da riconosciuto ed elevato livello di professionalità ed esperienza negli ambiti culturali, scientifici e sociali di interesse della Fondazione.
2. Il Presidente ed i restanti componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, nel numero massimo di 15 membri in toto, sono designati dall'Assemblea, su proposta di uno o più componenti di quest'ultima e ad esito di approvazione a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Presidente rappresenta il CTS in seno alla Fondazione riferendo all'Assemblea e al Consiglio Direttivo sulle attività svolte. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico assiste alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto.
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico:

- a. Pianifica e programma tutte le attività tecnico-scientifiche di competenza della Fondazione, in linea con gli obiettivi deliberati dall'Assemblea per il conseguimento dello scopo della Fondazione;
- b. coordina tutte le attività tecnico-scientifiche relative ai progetti realizzati dalla Fondazione;
- c. esprime parere non vincolante e formula proposte in ordine alla programmazione delle attività tecnico-scientifiche;
- d. svolge, su richiesta del Presidente della Fondazione o del Consiglio Direttivo, attività consultiva istruttoria su argomenti di carattere scientifico.

I pareri del Comitato Tecnico-Scientifico sono formulati nel termine di 20 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intendono resi.

5. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico coordina le attività tecnico-scientifiche della Fondazione, secondo le direttive e le linee strategiche delineate dall'Assemblea.
6. Il Presidente può proporre all'Assemblea la composizione di eventuali gruppi di lavoro, tavoli tematici, comitati e/o commissioni scientifiche, nonché il nominativo di eventuali Responsabili degli stessi.

Art. 24 - Direttore

1. Laddove la gestione amministrativa delle attività della Fondazione lo richieda e gli introiti di gestione consentano le necessarie coperture finanziarie, l'Assemblea può nominare un Direttore.
2. Il Direttore è individuato con un bando di selezione per titoli e colloquio da pubblicare sul sito della Fondazione e sui siti istituzionali dei Fondatori, tra persone qualificate, anche estranee alla Fondazione, fissandone durata e tipo di incarico, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni.
3. Il compenso del Direttore deve rientrare nei limiti delle disponibilità degli introiti di gestione, ed in ogni caso, non potrà superare il compenso lordo annuo di un Ricercatore di primo livello come inquadrato nel contratto EPR o analogo.
4. Al Direttore sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a. partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea;
 - b. sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è responsabile nell'ambito delle sue competenze;
 - c. predisposizione e presentazione all'Assemblea, per il tramite del Consiglio Direttivo, delle proposte, dei programmi di attività, dei bilanci

preventivi annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del Bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni;

- d. esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea;
- e. attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea;
- f. direzione del personale della Fondazione. In particolare il Direttore provvede alle attività amministrative, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, nell'ambito lavorativo e nei limiti numerici stabiliti dall'Assemblea, relative all'assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro
- g. proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
- h. collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- i. tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- j. esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- k. esecuzione di incarichi specifici conferiti dal Presidente della Fondazione per iscritto.

Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa, che costituisce l'organico della Fondazione.

5. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri.
6. In caso di mancata nomina del Direttore, o di assenza o impedimento temporaneo dello stesso, le funzioni del Direttore sono attribuite istituzionalmente al Presidente della Fondazione. Il Presidente della Fondazione potrà a sua volta delegare le funzioni di Direttore al Vicepresidente o ad un Consigliere; tale delega dovrà avere carattere temporaneo e dovrà essere conferita esclusivamente per singoli atti all'uopo individuati.

Art. 25 Collegio Sindacale

1. La funzione di controllo, che si sostanzia nell'attività di revisione e il controllo contabile della Fondazione, può essere demandata ad organo monocratico o ad un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, oltre ad un membro supplente.

2. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci saranno scelti tra il personale qualificato a svolgere tale funzione, ove possibile appartenente ai Fondatori.
3. I componenti del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, ivi compresa la disciplina delle modalità di rimborso di eventuali spese straordinarie sostenute in rappresentanza della Fondazione, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, proposti dal Direttore e/o dal Consiglio Direttivo, ed approvati dall'Assemblea, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fische che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 27 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte in causa ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà la sede istituzionale della Fondazione.

Art. 28 – Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto secondo le indicazioni dall'Assemblea dei Fondatori ad attività o Enti, con finalità analoghe a quelle della Fondazione.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 29 - Recesso

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Fondatori, ai Sostenitori, ai Partecipanti e ai Partecipanti Istituzionali è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 2473 del codice civile.
2. In particolare, i Fondatori, i Sostenitori, i Partecipanti ed i Partecipanti Istituzionali devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, che per i Fondatori, i Sostenitori e i Partecipanti

Istituzionali fin dalla nascita della Fondazione è inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno sei mesi prima dalla scadenza di tale periodo.

3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.
4. In particolare, i Fondatori, i Sostenitori o i Partecipanti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo.
5. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Esclusione

1. L'Assemblea, anche su proposta del Presidente decide con maggioranza di due terzi dei membri l'esclusione dei Sostenitori, con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
 - a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
 - c. inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - d. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - e. apertura di procedure di liquidazione;
 - f. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 31 - Clausola di rinvio

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Art. 32 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata dal Fondatore originario in sede di atto costitutivo.
2. Il primo Presidente della Fondazione è indicato in sede di atto costitutivo. Gli altri componenti saranno nominati entro 60 giorni dall'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica. Il Consiglio Direttivo potrà comunque ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti designati quali Fondatori e Sostenitori, se presenti.

